

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

1. Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si ha avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti ai fini della loro eventuale presa in considerazione da parte del Consiglio;
2. La corrispondenza pervenuta al Consiglio dell'Ordine viene protocollata dal Personale di Segreteria con data di arrivo e numero progressivo;
3. In particolare la corrispondenza riguardante iscritti agli Albi degli Avvocati o ai Registri dei Praticanti viene portata all'esame del Presidente;
4. Qualora la corrispondenza venga qualificata come esposto avente rilievo disciplinare, il Presidente nomina un Consigliere delegato, seguendo nell'assegnazione l'ordine di anzianità, che assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 legge 7 agosto 1990 nr. 241 con le modifiche di cui alla Legge 11 febbraio 2005 nr. 15 e che esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
5. Il Consigliere delegato provvede senza indugio a far trasmettere dal Personale di Segreteria mediante lettera raccomandata a.r., copia dell'esposto avente rilievo disciplinare all'interessato, con invito a quest'ultimo ad estrarre, se lo ritiene, copia degli eventuali allegati all'esposto e comunque a far pervenire, eventualmente anche a mezzo di difensore all'uopo designato, i chiarimenti più opportuni in ordine ai fatti denunciati nel termine di giorni trenta dall'avvenuto ricevimento della raccomandata a.r.
6. Se l'esposto è presentato nei confronti di un componente del Consiglio Forense di Aosta o da un Consigliere nei confronti di altro iscritto, il Consiglio, senza prendere in esame in alcun modo i fatti, trasmette immediatamente gli atti al Consiglio dell'Ordine Forense distrettuale competente per legge.

## **PROCEDURA PRELIMINARE**

7. Il Consigliere delegato, una volta scaduto il termine di cui al punto 5, se lo ritiene opportuno, può sentire sui fatti oggetto dell'esposto di rilievo disciplinare sia l'esponente che l'interessato o, in base alla sua discrezionalità, anche uno solo di essi ed inoltre può assumere informazioni ed acquisire documenti richiedendoli all'esponente e all'interessato.
8. Il Consigliere delegato deposita tempestivamente e comunque entro 120 giorni, presso la Segreteria dell'Ordine la relazione con le sue conclusioni (archiviazione dell'esposto avente rilievo disciplinare o apertura del procedimento disciplinare) e il personale di Segreteria provvede senza indugio a metterlo a disposizione di tutti gli altri Consiglieri.
9. La relazione del Consigliere delegato viene esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta consigliare successiva: in tale occasione il Consigliere delegato illustra la sua relazione e il Consiglio dell'Ordine decide a maggioranza se archiviare l'esposto o se disporre l'apertura del procedimento disciplinare provvedendo a formulare il capo d'incolpazione.
10. Il Consiglio comunicherà al professionista interessato e all'eventuale esponente l'archiviazione.

## PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 11.** Il procedimento disciplinare si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti (quelle specifiche dell'ordinamento professionale in principalità, quelle del codice di procedura civile in loro mancanza, quelle del codice di procedura penale in caso di espresso rinvio ad esse da parte dell'ordinamento professionale ovvero qualora sorga la necessità di applicare istituti regolati esclusivamente dal codice di procedura penale): il Presidente, all'esito della seduta di cui al precedente punto 9, sentito il Consiglio, provvede, previa indicazione dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione, alla fissazione della data per la trattazione e alla designazione di un Consigliere relatore. La trattazione del procedimento avviene normalmente in un'unica riunione, previa audizione dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere da difensori iscritti negli Albi degli Avvocati e di presentare scritti difensivi e documenti e di indicare testimoni almeno sette giorni prima. Chiusa la discussione il Consiglio delibera fuori dalla presenza dell'incolpato e del difensore: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Quest'ultimo da lettura del dispositivo della decisione.
- 12.** Le decisioni dei procedimenti disciplinare, redatte ai sensi dell'art. 51 R.D. nr. 37 del 22 gennaio 1934, sono depositate unitamente alla motivazione, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli uffici della Segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini di cui all'art. 50 R.D.L. nr. 1578 del 27 novembre 1933 con le modifiche di cui all'art. 1, n. 18, Legge 23 marzo 1940 nr. 254.
- 13.** Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
- 14.** L'esponente se lo richiede per iscritto ha diritto ad avere la decisione finale (il dispositivo) se diventa definitiva.
- 15.** Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione mediante deposito presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati e si applicherà agli esposti protocollati a far tempo dall'entrata in vigore del regolamento.